

RICHIESTA DI GARANZIA

La sottoscritta Amministrazione, visto l'articolo 169 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD),
decide:

1. Nome/ragione sociale e indirizzo esatto

rappresentato da

deve fornire delle garanzie ai fini dell'imposta federale diretta*, dei recuperi d'imposta*, delle multe* secondo la LIFD e degli interessi di ritardo, maturati fino alla notifica della richiesta di garanzia,

per l'anno fiscale (gli anni fiscali)		nella somma di CHF
più interessi del	% dal	

* Cancellare ciò che non fa al caso

2. **Motivi** (art. 169 cpv. 1 LIFD)

3. La garanzia va prestata in denaro, o mediante il deposito di titoli solidi e facilmente negoziabili, oppure mediante fideiussione bancaria all'amministrazione sottoscritta (art. 169 cpv. 2 LIFD).
4. Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzia con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 169 cpv.3 LIFD). Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzia non ha effetto sospensivo (art. 169 cpv. 4 LIFD).

Amministrazione dell'imposta federale diretta

Vedi le basi legali al verso

del Cantone

Luogo e data Firma

Prescrizioni applicabili della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Art. 169 Costituzione

- ¹ Se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell'imposta da lui dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d'esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.
- ² Le garanzie devono essere costituite in denaro, attraverso il deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione bancaria.
- ³ Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile l'articolo 146.
- ⁴ Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.